

**SI PRENOTI
A DEBITO**
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
Sezione Civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Stefano Brusati Presidente
Dott. Antonino Fazio Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di fallimento
R.G. n. 12020/2020 Pre-Fall.
promosso su istanza depositata in data 09/03/2020

DA
S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE [C.F.] con sede legale in
PIACENZA, VIA [] difesa dagli avvocati ALESSANDRA

RICORRENTE IN PROPRIO

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorso in data 09/03/2020 S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE ha chiesto dichiararsi il proprio fallimento;

osserva quanto segue.

- Preliminarmente il Collegio ritiene di non dover dichiarare l'improcedibilità del presente ricorso, nonostante lo stesso sia stato depositato in data 09 marzo 2020 e l'art. 10, comma uno, del D.L. 23 dell'8 aprile 2020 abbia previsto la improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati dal 9 marzo al 30 giugno 2020. In primo luogo, l'art. 10 fa espresso riferimento ai ricorsi presentati *ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,*

Firmato Da: BRUSATI STEFANO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 54f9b9457d500013
Firmato Da: TIBERTI STEFANO ALDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d5a63d81b994a01de12af42d1d34484





TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE

mentre manca un riferimento espresso all'art. 14 L.F., norma che disciplina in modo specifico il ricorso per fallimento in proprio dell'imprenditore; in tema, sebbene la Relazione Illustrativa esponga una interpretazione diversa e dia per scontato che la norma si applichi anche alla ipotesi di fallimento in proprio¹, il Collegio non può esimersi dal ricordare come la *voluntas legi* non possa che rilevare in senso oggettivo e debba in ogni caso desumersi *in primis* dal tenore letterale della norma, restando l'"intenzione" puramente soggettiva dei singoli rappresentati del potere legislativo del tutto irrilevante. Anche ammettendo l'applicabilità della norma al caso si specie, comunque, il Collegio rimarca come, se la *ratio legis* è quella di "sollevare" l'imprenditore dall'impellente onere di chiedere il fallimento in proprio (anche in relazione alla possibilità di accedere a soluzioni alternative alla crisi), tale esigenza non sussiste logicamente qualora la situazione di insolvenza si sia già pienamente manifestata e divenuta irretrattabile in un momento antecedente all'attuale situazione emergenziale: dalla lettura del verbale d'assemblea in atti del 19 ottobre 2019 (doc. 4) emerge chiaramente come l'insolvenza della società e l'impossibilità di una liquidazione *in bonis* fosse già acclarata alla data di chiusura del bilancio di esercizio 2018; tanto più che la ricorrente all'udienza del 20/04/2020 ha insistito per la dichiarazione di fallimento, così palesando il proprio disinteresse rispetto agli effetti protettivi introdotti dal D.L. 23/2020.

- L'istanza è stata presentata da soggetto munito dei necessari poteri, alla luce della relativa delibera assembleare prodotta come DOC. 4.
- Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in **Piacenza**, e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
- **l'inoperatività** della soglia di esenzione, atteso che:
 - 1) risulta un attivo patrimoniale annuo di € 325.000 già nel solo anno 2018;
 - 2) è ricavabile, dai bilanci relativi all'ultimo triennio un indebitamento complessivo della società superiore a € 500.000,0.
- Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, "*si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti*" (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789) ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante

¹ «il blocco si estende a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, in modo da dare anche a questi ultimi un lasso temporale in cui valutare con maggiore ponderazione la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi alla soluzione della crisi di impresa senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse ad un aggravamento dello stato di insolvenza che in ogni caso sarebbero in gran parte da ricondursi a fattori esogeni».





TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE

situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancati adempimento di debiti anche di modesto importo.

- È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, ben documentata ed illustrata dalla stessa ricorrente (alla cui esposizione si rimanda per evitare inutili ripetizioni), potendosi osservare, a titolo esemplificativo, che:
 - 1) Risulta al 31/12/2018 un patrimonio netto negativo di euro 1.496.822,93;
 - 2) L'espose debitoria complessiva sia pari a euro 1.822.453,57;
 - 3) La società è in liquidazione e non vi sono quindi prospettive di continuità idonee a riequilibrare il rapporto tra attività e passività;

Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che **debba emettersi sentenza dichiarativa di fallimento.**

L'individuazione del Curatore avviene nel rispetto del criterio dettati dal comma III dell'art. 28 L.F. come modificato dall'art. 5 D.L. 83/2015 (conv., con L. 132/2015).

P.Q.M.

- 1) **DICHIARA il fallimento** di S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE [C.F.], con sede in PIACENZA, VIA , , quale procedura principale ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015;;
- 2) **NOMINA Giudice Delegato** il dott. Stefano Aldo Tiberti;
- 3) **NOMINA Curatore**, []
- 4) **ORDINA** al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) **FISSA** per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del **21/10/2020, ore 11:00**, innanzi al Giudice Delegato dott. Stefano Aldo Tiberti, avvertendo per il fallito/legale rappresentante della fallita che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) **ASSEGNA** ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;
- 7) **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque





TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE CIVILE

- titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. autorizzando sin d'ora il curatore a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
 - 9) INVITA il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della casella di posta elettronica certificata;
 - 10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero,
 - 11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio della Sezione Civile, in data 08/05/2020.

Il Giudice estensore
Dott. Stefano Aldo Tiberti

Il Presidente
Dott. Stefano Brusati

